



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

IMPERIA

ORDINANZA N.09/2010

Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Imperia

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Imperia,

- VISTA:** la concessione demaniale marittima n. 05/06 (rep. 2306/2006) del Comune di Imperia, rilasciata alla "Porto di Imperia spa" allo scopo di mantenere aree a terra, specchi acquei, pontili galleggianti ed altre strutture destinate all'ormeggio di unità da diporto e relativi servizi nell'ambito portuale di Porto Maurizio;
- VISTA:** l'istanza n. 10/10 in data 23/01/10 di Porto di Imperia Spa, concernente il regolamento di gestione del porto turistico di Imperia Porto Maurizio;
- SENTITA:** al riguardo Porto di Imperia Spa nel corso di apposite riunioni/sopralluoghi;
- PRESO ATTO:** delle risultanze, in particolare, della riunione in data 15/02/2010, nella quale è stato chiarito che spetta all'Autorità Marittima, ai sensi della normativa vigente e della citata concessione demaniale marittima, la predisposizione del regolamento di sicurezza del nuovo porto turistico, concernente gli aspetti legati a sicurezza della navigazione e portuale, tutela dell'ambiente e circolazione nelle aree aperte all'uso pubblico – restando in capo alla Società concessionaria l'onere di predisporre un regolamento di gestione da sottoporre all'approvazione finale da parte del Comune;
- PRESO ATTO:** delle risultanze della riunione in data 05/03/2010 della Commissione locale di collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali e depositi costieri prevista dall'art.48 reg.cod.nav., da cui emerge l'impossibilità tecnica, per motivi di sicurezza a causa della mancanza di idonei spazi nell'ambito del bacino portuale di Porto Maurizio, di prevedere allo stato attuale operazioni di rifornimento carburante ad unità navali mediante autocisterne, serbatoi mobili o recipienti trasportabili;
- VISTO:** il Decreto n°20 in data 15/06/1976 della Direzione Marittima di Genova, con il quale, ai sensi dell'art.87, 2° comma, cod.nav., viene stabilito l'obbligo del pilotaggio marittimo nello specchio acqueo racchiuso entro un miglio nautico dall'imboccatura dei bacini portuali di Oneglia e Porto Maurizio, ad eccezione di navi da guerra nazionali e straniere, navi a vela e a motore di stazza lorda

inferiore a 500 tonnellate, navi da pesca che non siano adibite a pesca atlantica, rimorchiatori e navi addette al traffico locale e al lavoro del porto;

- VISTO:** il *Regolamento del porto di Imperia: disciplina delle attività marittime e portuali*, approvato con Ordinanza n°19/04 in data 02.08.2004 e s.m.i., ed in particolare l'art.53, 3° comma, che prevede, tra l'altro, a tutela della sicurezza della navigazione e portuale, l'obbligatorietà del servizio tecnico-nautico di ormeggio – con alcune eccezioni – per tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 GT;
- RITENUTO:** opportuno uniformare l'unità di misura alle tonnellate di stazza lorda al fine di stabilire la dimensione limite oltre la quale risultano obbligatori i servizi tecnico-nautici di pilotaggio ed ormeggio;
- RITENUTO:** necessario, a garanzia dell'interesse generale alla tutela della sicurezza della navigazione e portuale oltreché alla tutela dell'ambiente e più in generale della pubblica incolumità, mantenere per il porto turistico l'obbligatorietà – con alcune eccezioni – dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio marittimo e ormeggio a carico delle unità di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, considerati in proposito l'attuale conformazione del porto, la dimensione delle unità navali e la tipologia di utenza non professionale cui è destinato il nuovo porto turistico;
- VISTO:** il foglio n°4652 in data 23/03/2010 con il quale questa Capitaneria di porto ha trasmesso alla Società concessionaria Porto di Imperia Spa bozza del regolamento di sicurezza portuale per consentire a quest'ultima di esprimere eventuali osservazioni e memorie in proposito;
- VISTA:** la nota e-mail in data 26/03/2010 con la quale la Direzione lavori ha fatto conoscere l'intendimento della Società concessionaria di chiudere al pubblico per motivi di sicurezza, almeno in una fase iniziale, la parte terminale del molo Salvo;
- VISTA:** la nota n°112 in data 26/03/2010 con la quale Porto di Imperia Spa ha fatto pervenire le proprie osservazioni critiche in merito alla bozza di regolamento di sicurezza portuale, con particolare riferimento all'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio e rimorchio ed al divieto di rifornimento in banchina da autocisterna;
- VISTO:** il foglio n°5253 in data 31/03/2010 con il quale questa Capitaneria di porto ha riscontrato la sopraindicata nota n°112/2010 di Porto di Imperia Spa, esplicitando le motivazioni che hanno portato ad introdurre nel regolamento di sicurezza portuale le prescrizioni oggetto delle osservazioni della Società concessionaria;
- CONSIDERATO:** che le predette osservazioni possono essere soltanto in parte accolte, come esplicitato nel foglio n°5253 in data 31/03/2010, a tutela del superiore interesse generale alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente;
- CONSIDERATO:** in particolare opportuno procedere alla valutazione, nel rispetto delle procedure e competenze previste dalla normativa vigente, della possibilità di prevedere il pilotaggio in VHF, sotto determinate condizioni;

- CONSIDERATO:** l'esito favorevole del sopralluogo effettuato in data 01/04/2010 da Marifari La Spezia in merito alle prescrizioni di segnalamento marittimo del porto turistico di Imperia;
- VISTO:** l'esito favorevole del verbale di accertamento (con prescrizioni) ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo parziale del nuovo porto turistico di Imperia in data 23/03/2010 ed il verbale n. 20 in data 01/04/2010 con il quale la Commissione di Vigilanza e Collaudo regionale prevista dal DPR 509/1997 ha verificato l'ottemperanza alle suddette prescrizioni – con riferimento alla richiesta di agibilità parziale della Società concessionaria;
- VISTE:** le proprie Ordinanze: 54/02 del 20.09.2002 (*Regolamento per la gestione degli ormeggi in concessione alla Imperia Mare nel bacino portuale di Imperia - P. Maurizio e nell'adiacente zona di S. Lazzaro*); 75/06 del 01/08/2006 (*Area portuale di Porto Maurizio: disciplina di accesso e circolazione pedonale in calata Anselmi*); 10/09 del 01/04/2009 (*Disciplina di accesso e viabilità all'interno dell'area di cinta doganale nel porto di Imperia P.M.*); 01/2010 del 12.01.2010;
- VISTE:** le proprie Ordinanze relative ai lavori di costruzione del Porto Turistico di Imperia: 01/08 del 28.01.2008 (*Opere marittime sul molo San Lazzaro di Porto Maurizio*); 10/08 del 25.02.2008 (*Realizzazione della nuova Banchina San Lazzaro, hall del mare e pontili di ormeggio*); 18/08 del 17.03.2008 (*Realizzazione Autorimessa*), 37/08 del 23.05.2008 (*Opere marittime sul Molo Pastorelli*), 48/08 del 20.06.2008 (*Opere marittime sul Molo Salvo di porto Maurizio*), 04/09 del 27.02.2009 (*"Area di cantiere Calata Anselmi di Porto Maurizio"*);
- VISTE:** le circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 47/5172755 in data 05.08.1996; n. 7792 in data 31.07.2007 e n. 855 in data 23.09.2009 in tema di unità da diporto in transito;
- VISTI:** il D.P.R. 02.12.1997 n. 509 (*Concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto*), il D.M. 14.04.1998 (*Requisiti per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per realizzazione di strutture per la nautica da diporto*), e le "*Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici*" (a cura dell'AIPCN/PIANC - Associazione Internazionale di Navigazione - Sez. Italiana), relative agli standard di settore previsti dagli art. 3 e 5 del citato D.P.R. n. 509/97 e dagli allegati 1 e 2 del citato D.M. 14.04.1998;
- VISTI:** l'art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 e la legge 16.03.2001 n. 88, in tema di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTI:** la legge 25.08.1991 n. 284, la legge 29.03.2001 n. 135 ed il D.P.C.M. 13.09.2002, nonché la nota n. 169LP del 04.12.2001 dell'U.C.I.N.A., in tema di liberalizzazione dei prezzi nel settore nautico-turistico;
- VISTI:** la legge 11.02.1971 n. 50 (*Norme sulla navigazione da diporto*), la legge 27.12.1977 n. 1085 (*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*), il D.M. 05.10.1999 n. 478 (*Norme di sicurezza per la navigazione da diporto*), ed il D. Lgs. 18.07.2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*);

- VISTI:** l'art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*) e relativo Regolamento, e le seguenti circolari in tema di circolazione stradale in ambito portuale: n. 520951 del 24.02.1995 e 5201696 del 14.04.1995 del Ministero delle infrastrutture e trasporti; n. 76072 del 22.07.1994 dell'Avvocatura Generale dello Stato; n. 82/4216 del 04.02.1993, 82/31052 del 02.07.1996, 82/013306 del 24.02.2000, 82/072656 del 13.11.2000, 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** l'art. 14 della legge 28.01.1994 n. 84 (*Legislazione in materia portuale*);
- VISTI:** la legge 13.05.1940 n. 690 (*Servizio antincendio nei porti*), le circolari DEM2B/1781 del 21.09.2000 (*Movimentazione prodotti petroliferi*) e DEM3/1823 del 19.07.2002 (*Disciplina attività di bunkeraggio nei porti*) del Ministero infrastrutture e trasporti;
- VISTE:** altresì le proprie Ordinanze: 28/05 del 04.05.2005 (*Esercizio di attività economiche all'interno dei porti*), 65/05 del 10.08.2005 (*Modalità di immissione in mare delle acque di scarico dei servizi igienici delle unità da diporto*), 72/05 del 05.09.2005 (*Security di impianti portuali e navi soggette al cod. ISPS*), 8/06 del 31.01.2006 (*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico*);
- VISTI:** gli art. 17, 30, 62-63, 68-71, 79-82 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli art. 59, 61-88, 499, 524, 542 del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- RITENUTO:** necessario disciplinare sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale, circolazione negli ambiti aperti all'uso pubblico e gli altri aspetti di competenza statale e di polizia nel porto turistico di Imperia;

ORDINA:

- Art. 1** E' approvato l'allegato "*Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Imperia*", parte integrante della presente Ordinanza, che entra in vigore in data odierna e abroga le Ordinanze 54/02 e 75/06 meglio citate in premessa, nonché ogni altra disposizione in materia precedentemente emanata da questo Comando.
- Art. 2** E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 53-57 del D. Lgs. 171/05, degli artt. 1112, 1113, 1161, 1164, 1166, 1168, 1169, 1174, 1222, 1231 del Codice della Navigazione, delle applicabili disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.
- Art. 3** La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo di questa Capitaneria di porto e diffusa mediante:
- trasmissione al Comune ed alle altre pubbliche amministrazioni interessate;
 - notifica alla Società concessionaria, cui è fatto obbligo di esporla in luoghi ben visibili e di renderla disponibile al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti, agli operatori autorizzati ed a tutti i soggetti aventi titolo all'accesso in porto;

- c) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- d) inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.it/imperia>.

Imperia, 01.04.2010

F.TO IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gianpaolo CONTI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

IMPERIA

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA

DEL PORTO TURISTICO DI IMPERIA

Modificato con Ordinanza n.20 del 06.04.2011
Ordinanza n.60 del 16.08.2013

SOMMARIO

TITOLO I - Definizioni	3
TITOLO II - Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto	4
TITOLO III - Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità – Pilotaggio e ormeggio	8
TITOLO IV - Disciplina delle unità da diporto in transito.....	11
TITOLO V - Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali	13
TITOLO VI - Disciplina per la salvaguardia ambientale	13
TITOLO VII - Norme finali	14
ALLEGATO 1. P. T. di Imperia – Agibilità delle aree.....	15
ALLEGATO 2. P. T. di Imperia - Zone operative portuali	16
ALLEGATO 3. P. T. di Imperia - Viabilità Molo San Lazzaro	17
ALLEGATO 4. P. T. di Imperia - Viabilità Banchina San Lazzaro/ <i>Hall del Mare</i>	18
ALLEGATO 5. P. T. di Imperia - Viabilità Yachting Club/Calata Anselmi	19
ALLEGATO 6. P. T. di Imperia - Viabilità Molo Lungo	20
ALLEGATO 7. P.T. di Imperia - Piano degli Ormeggi	21

TITOLO I

Definizioni

Art. 1 Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) PORTO TURISTICO DI IMPERIA: complesso di opere a terra e a mare e specchi acquei adiacenti, destinati precipuamente alla nautica da diporto ed al diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari, assentito in concessione demaniale marittima alla "Porto di Imperia s.p.a", nell'ambito del bacino portuale di Porto Maurizio (allegato 1).
- b) AUTORITA' MARITTIMA: Capitaneria di Porto di Imperia.
- c) SOCIETA' CONCESSIONARIA: "Porto di Imperia s.p.a.", titolare della concessione demaniale marittima n. 5/06 in data 28/12/2006 (rep. 2306/2006).
- d) SOCIETA' AFFIDATARIA: soggetto cui la società concessionaria, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, può affidare tutte o alcune delle attività oggetto della concessione.
- e) BANCHINA: opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto.
- f) CANALI DI ACCESSO AL PORTO: canali esterni al porto, con fondali congruenti al pescaggio delle unità ospitate nel bacino portuale.
- g) CANALI DI MANOVRA: canali interni al porto, che consentono il movimento delle unità ed il loro accesso ai rispettivi posti barca.
- h) CERCHIO DI EVOLUZIONE: spazio interno al bacino portuale, destinato a manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle unità.
- i) IMBOCCATURA DEL PORTO: sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto.
- j) NAVIGAZIONE DA DIPORTO: navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi senza fine di lucro, ai sensi della legge n. 50/71 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 171/05.
- k) UNITA' DA DIPORTO: ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto, ai sensi del D. Lgs. n. 171/05, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 171/05.
- l) PONTILE: struttura interna al porto, fissa o galleggiante, destinata (insieme con la banchina) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto.
- m) POSTO BARCA: porzione dello specchio acqueo, adiacente alla banchina, ad un pontile o ad una boa, destinata all'ormeggio di un'unità da diporto.
- n) SISTEMI DI ORMEGGIO: dispositivi che consentono l'ormeggio di unità da diporto alla banchina o ad un pontile o ad una boa. Tali dispositivi possono essere laterali o longitudinali.
- o) STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO: strade in cui l'accesso e la circolazione sono consentiti a tutti gli utenti o veicoli, con possibili limitazioni legate ad aspetti gestionali e/o strutturali.
- p) ZONE OPERATIVE PORTUALI: aree in cui si svolgono operazioni o servizi portuali.

TITOLO II

Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto

Capo I – Norme generali

Art. 2 Ai fini del presente titolo viene disciplinato l'accesso e la circolazione pedonale e veicolare nell'ambito del porto turistico di Imperia. Le aree del porto vengono suddivise a tal fine in aree/strade interne aperte all'uso pubblico, ove si applica il Codice della Strada (D. lgs. 28/1992) ed aree operative portuali, ove si applica il Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327).

- Art. 3** a) Rientrano nelle aree/strade interne aperte all'uso pubblico le seguenti aree:
1. strada parallela alla linea di costa di congiungimento tra via San Lazzaro (a ponente) e Lungomare Amerigo Vespucci (a levante), denominata Lungomare Marinai d'Italia;
 2. strada di accesso al Molo San Lazzaro e all'area cantieristica;
 3. molo San Lazzaro;
 4. passeggiata superiore del Molo San Lazzaro;
 5. banchina San Lazzaro;
 6. calata San Lazzaro;
 7. parcheggio pubblico in zona San Lazzaro;
 8. rampe di accesso/uscita dell'autorimessa interrata in zona San Lazzaro;
 9. autorimessa interrata in zona San Lazzaro;
 10. pontili Hall del Mare;
 11. banchina Yachting Club;
 12. calata Anselmi;
 13. banchina Medaglie d'Oro;
 14. molo Salvo;
 15. passeggiata superiore del Molo Salvo;
 16. banchina molo Salvo;
 17. pontili.
- b) Rientrano nelle aree operative portuali le seguenti aree (planimetria in allegato 2):
1. area cantieristica;
 2. banchina delle unità navali dei Corpi dello Stato, posta in testata al Molo San Lazzaro;
 3. area di alaggio e varo delle unità tramite *Travel lift* in uso ai cantieri navali;
 4. pennello interno posto alla testata del Molo Salvo;
 5. scalo d'alaggio e varo posto alla radice del Molo San Lazzaro;
 6. scalo d'alaggio e varo posto alla radice del Molo Salvo.

- Art. 4** L'accesso dalla viabilità esterna al porto turistico avviene mediante tre accessi principali:
- a) accesso (al Molo Salvo) dalla strada "banchina Medaglie d'Oro", all'altezza dello stabilimento "Sailors";
 - b) accesso (al Molo e banchina San Lazzaro, area cantieristica, autorimessa e parcheggio zona San Lazzaro) da Lungomare Amerigo Vespucci, nelle vicinanze dell'Eliporto;
 - c) accesso (a calata Anselmi, Hall del Mare e Yachting Club, autorimessa e parcheggio zona San Lazzaro) da Via San Lazzaro, presso la Piscina Comunale.

Art. 5 Accesso e circolazione nel porto turistico sono disciplinate conformemente alle planimetrie in allegati 2 - 6 (P.T. di Imperia – Viabilità), parte integrante del presente regolamento. A tal fine la Società concessionaria:

- a) delimita opportunamente le aree aperte al pubblico separandole dalle aree di cantiere in conformità alle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) cura installazione e manutenzione di idonea coerente segnaletica presso i varchi d'accesso e nell'area in concessione, segnalando tra l'altro adeguatamente la presenza di eventuali pericoli (mancanza di protezione del ciglio banchina, zona esposta a mareggiata, mancanza di parapetto su camminamenti sopraelevati etc.);
- c) rilascia apposita autorizzazione (da esporre in maniera visibile sui veicoli in transito e sosta) a tutti i soggetti aventi titolo ad accesso e circolazione veicolare nelle aree/strade aperte al limitato uso pubblico;
- d) rende disponibile all'Autorità Marittima per le finalità istituzionali l'elenco dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al punto precedente.

Art. 6 I soggetti che circolano nel porto turistico – sia a piedi che con veicoli di ogni tipo – devono comunque attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

- a) divieto di accesso transito e sosta, a piedi o con veicoli, nelle aree di cantiere e nelle altre aree operative tranne che nei casi consentiti a norma del presente regolamento;
- b) divieto di accesso transito e sosta veicolare nelle seguenti aree/strade riservate ai pedoni: passeggiata superiore del molo San Lazzaro e molo Salvo, calata San Lazzaro e calata Anselmi, pontili Hall del Mare, banchina Yachting Club, pontili, banchina Medaglie d'Oro;
- c) divieto di accesso transito e sosta veicolare, tranne autorizzati (ai sensi del successivo articolo 9), nelle seguenti aree/strade: piano banchina molo San Lazzaro, piano banchina molo Salvo, rampe di accesso/uscita dell'autorimessa interrata in zona San Lazzaro, autorimessa interrata in zona San Lazzaro;
- d) in assenza di barriere d'interdizione, transito e sosta con veicoli ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 3 metri - dal ciglio banchina;
- e) transito e sosta ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 20 metri - dal raggio d'azione di gru ed altri mezzi meccanici, cavi in tensione, cantieri o aree di lavoro;
- f) divieto di transito e sosta con veicoli di ogni tipo su pontili e passerelle;
- g) divieto di deposito di unità navali (e relativi carrelli), nonché di ogni tipo di materiale, al di fuori delle aree eventualmente individuate dalla Società concessionaria;
- h) transito e sosta a piedi o, nei casi consentiti, con veicoli, con la massima cautela, in funzione delle condizioni del manto stradale e arredi portuali, visibilità, condizioni meteomarine, presenza di cantieri di lavoro e di veicoli, nonché di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime;
- i) adozione di idonee misure igienico-sanitarie e di sicurezza per gli animali domestici al seguito (nel caso la loro presenza sia consentita dal regolamento di gestione del porto turistico), nel rispetto delle vigenti norme, al fine di evitare danni a persone o cose.

Capo II – Viabilità pedonale

Art. 7 L'accesso e la circolazione pedonale nelle aree/strade indicate dall'art. 3, lettera a), sono liberi a tutti. I pedoni devono servirsi lungo la viabilità stradale degli appositi marciapiedi, percorsi riservati e strisce pedonali predisposti a cura della Società concessionaria. E' previsto, con predisposizione a cura della Società concessionaria, un accesso pedonale dedicato da Lungomare Vespucci all'intersezione tra Lungomare Marinai d'Italia con la viabilità di accesso al Molo San Lazzaro. E' vietato il transito pedonale su Lungomare Marinai d'Italia, da Lungomare Vespucci fino all'intersezione

tra Lungomare Marinai d'Italia e la viabilità di accesso al Molo San Lazzaro. Sono vietati l'accesso e la circolazione pedonale nelle aree operative, tranne che nei casi consentiti a norma del presente regolamento. Alla banchina delle unità navali dei Corpi dello Stato è consentito l'accesso, nei modi stabiliti dal presente regolamento, ai soggetti gestori del distributore di carburante ed alle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati.

Art. 8 In caso di mareggiata, è interdetto l'accesso alla passeggiata superiore del Molo Salvo ed alle altre zone esposte. A tal fine, la Società concessionaria dovrà predisporre apposita segnaletica riportante la dicitura "vietato l'accesso in caso di mareggiata", oltre a monitorare gli effetti sulle strutture portuali delle condizioni meteomarine in atto, onde provvedere nell'immediatezza, dandone pronta comunicazione all'Autorità marittima, a tutti gli apprestamenti di sicurezza del caso, finalizzati ad impedire l'accesso delle persone e dei veicoli nelle zone esposte a tutela della pubblica incolumità. E' vietato, a tal fine, l'accesso e la circolazione pedonale e veicolare nella parte terminale del Molo Salvo, dove è presente apposita recinzione e segnaletica a cura della Società concessionaria – ad eccezione delle persone e mezzi autorizzati, ma pur sempre in presenza di condizioni meteomarine assicurate.

Capo III – Viabilità veicolare

Art. 9 L'accesso ed il transito veicolare è consentito a tutti nelle seguenti aree/strade interne aperte all'uso pubblico: viabilità di congiungimento denominata Lungomare Marinai d'Italia; strada di accesso al Molo San Lazzaro e area cantieristica; parcheggio pubblico in zona San Lazzaro.

Con riferimento alle seguenti aree/strade interne aperte all'uso pubblico: piano banchina molo San Lazzaro e molo Salvo, rampe di accesso/uscita dell'autorimessa interrata in zona San Lazzaro, autorimessa interrata in zona San Lazzaro – separate per mezzo di sbarre ad apertura elettronica o altro analogo sistema di controllo a cura della Società concessionaria, l'accesso ed il transito veicolare sono consentiti ai soli veicoli aventi diritto (utenti portuali, pubbliche amministrazioni, servizi di interesse pubblico) previa autorizzazione da parte della Società concessionaria.

E' vietato l'accesso e la circolazione veicolare nelle aree operative, tranne che nei casi consentiti a norma del presente regolamento.

E' vietata la sosta sugli scali di alaggio e varo, dove è consentita la sola fermata dei veicoli (e relativi carrelli) per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di alaggio e varo di unità da diporto di limitate dimensioni.

I velocipedi possono circolare sull'apposita pista ciclabile ad essi riservata, ovvero sulla normale viabilità veicolare a norma del Codice della Strada. E' vietato l'accesso e la circolazione dei velocipedi nelle aree/strade interne riservate alla viabilità pedonale.

Art. 10 Le prescrizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai veicoli di emergenza e di servizio delle forze dell'ordine ed ai veicoli adibiti ai servizi di manutenzione e di banchina, che devono in ogni caso attenersi alla massima prudenza nelle aree riservate alla circolazione pedonale.

I veicoli per il rifornimento di cambusa e per il recupero dei rifiuti di bordo, ai fini dell'accesso alle banchine e pontili pedonali dovranno essere assistiti da personale preposto a cura della Società concessionaria nelle fasi di ingresso, transito, uscita ed inversione di marcia, da effettuarsi soltanto in aree sufficientemente ampie in relazione alle dimensioni del veicolo e comunque sempre in condizioni di piena sicurezza. Detti veicoli potranno fare ingresso in banchine e pontili pedonali soltanto nelle seguenti fasce orarie: 08-10, 14-16, 18-20.

Sezione I: Molo San Lazzaro (planimetria in allegato 3)

Art. 11 Lungo la strada di accesso al molo e lungo la strada principale dello stesso, piano banchina, vige un doppio senso di marcia, con una velocità massima consentita di 30 km/h.

La strada parallela alla viabilità principale del molo San Lazzaro, piano banchina, a servizio della limitrofa area parcheggi, è a senso unico, con direzione dalla radice del molo verso la testata, con una velocità massima consentita di 10 Km/h. I veicoli che escono da tale strada ed intendono immettersi su quella principale devono fermarsi al segnale previsto e dare la precedenza. Al termine della strada principale, in corrispondenza del gomito del molo, è obbligatorio invertire la marcia seguendo una direzione antioraria secondo la segnaletica prevista.

Sezione II: Autorimessa e parcheggio pubblico in zona San Lazzaro (planimetria in allegato 4)

Art. 12 Lungo la strada di collegamento tra Via San Lazzaro e Lungomare Vespucci, denominata Lungomare Marinai d'Italia, nonché all'interno del parcheggio pubblico di superficie, è istituito un doppio senso di marcia. I veicoli in uscita dall'autorimessa di superficie e da quella sotterranea devono fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti dalle altre strade.

La velocità massima consentita è di 30 km/h per la strada di collegamento mentre all'interno del parcheggio pubblico di superficie, nonché sulle rampe di ingresso ed uscita dell'autorimessa sotterranea i veicoli devono transitare ad una velocità massima di 10 km/h.

Art. 13 Ai velocipedi è riservata una corsia (pista ciclabile) che attraversa parallelamente alla linea di costa la zona San Lazzaro, collegando la viabilità esterna (Via San Lazzaro) a Lungomare Marinai d'Italia presso l'intersezione con la viabilità d'accesso ai cantieri navali.

Sezione III: Molo Lungo (planimetria in allegato 6)

Art. 14 Lungo la viabilità del Molo Salvo, piano banchina, vige un doppio senso di circolazione, con velocità limitata a 30 Km/h. Al termine della strada c'è l'obbligo di invertire la marcia seguendo una direzione antioraria.

E' vietato l'accesso alle rampa carrabile che dal livello banchina porta alla passeggiata posta al livello superiore.

Capo IV – Parcheggi

Art. 15 La sosta degli autoveicoli e dei motocicli è consentita negli appositi stalli secondo le modalità previste dalla Società concessionaria e, per quanto concerne il parcheggio pubblico di superficie in zona San Lazzaro, dal Comune di Imperia.

E' vietata la sosta dei veicoli al di fuori delle aree di parcheggio previste.

In particolare, la sosta dei veicoli nelle aree/strade interne aperte al limitato uso pubblico, compresa l'autorimessa interrata, è riservata ai soggetti autorizzati dalla Società concessionaria.

Gli stalli previsti presso la banchina delle unità navali dei Corpi dello Stato sono riservati ai veicoli di servizio di questi ultimi."

TITOLO III

Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità – Pilotaggio e ormeggio

Art. 16 L'ormeggio di unità da diporto é disciplinato dalla società concessionaria con proprio Regolamento di gestione. A tal fine la società concessionaria:

- a) è responsabile dell'assegnazione dei posti-barca e della disciplina di ormeggio;
- b) cura installazione e manutenzione di efficienti sistemi di ormeggio, di idonea segnaletica presso banchina, pontili e altri arredi portuali, dell'impianto antincendio ed altri sistemi di fornitura di servizi;
- c) garantisce, durante l'ingresso delle unità, una vigilanza costante dello specchio acqueo, tale da impedire la presenza di unità che evoluiscono/manovrano negli specchi acquei interessati e blocchi l'entrata e l'uscita di altre unità;
- d) organizza un idoneo servizio di assistenza all'ormeggio con qualificato personale, munito di adeguati mezzi nautici (almeno 2) dotati di apparato propulsivo di congrua potenza e di apparato radio VHF (in ascolto continuo su canale 16 ed apposito canale di lavoro);
- e) espone in luogo visibile Ordinanze ed altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, rendendole disponibili al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti;
- f) collabora con la competente Autorità Marittima, ai sensi degli art. 69-70 del Codice della Navigazione e delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di ricerca e soccorso in mare (dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze) ed a fini di attività di polizia giudiziaria ed amministrativa (ricerca di notizie su proprietari di unità o titolari di posti-barca, esecuzione di provvedimenti disposti dalla competente Autorità Giudiziaria, etc.);
- g) comunica all'Autorità Marittima, almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di ricerca e soccorso in mare.
- h) rende disponibile all'Autorità Marittima per le finalità istituzionali l'elenco delle unità presenti in porto, completo di nome, numero e porto di iscrizione dell'unità, generalità del proprietario (o armatore) e del comandante, dimensioni, provenienza, eventuale destinazione al noleggio e altre caratteristiche di rilievo.

Art. 17 E' fatto obbligo alla società concessionaria di consentire in ogni momento:

- a) ormeggio di mezzi navali di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia;
- b) ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità in parola.

Art. 18 Il pilotaggio è obbligatorio nello specchio acqueo racchiuso entro un miglio nautico dall'imboccatura del bacino di Porto Maurizio, ad eccezione di navi da guerra nazionali e straniere, navi a vela e a motore di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate, navi da pesca che non siano adibite a pesca atlantica, rimorchiatori e navi addette al traffico locale e al lavoro del porto.

Art. 19 Il servizio di ormeggio espletato dagli ormeggiatori secondo le tariffe approvate è obbligatorio per tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate. Alle navi adibite ai servizi portuali, comprese le bettoline impiegate per il bunkeraggio,

indipendentemente dalla loro stazza, è consentito che le operazioni di ormeggio e disormeggio siano svolte dallo stesso personale di bordo, a condizione che le manovre non creino intralci o difficoltà al traffico, non compromettano la sicurezza portuale e l'incolumità delle persone e non comportino rischi per l'ambiente marino e costiero. Il Comandante del porto di Imperia, con provvedimento motivato, può prescrivere anche alle navi non soggette all'obbligo l'impiego degli ormeggiatori qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza nella sua accezione più ampia e a salvaguardia della vita umana, dell'ambiente marino e costiero, degli arredi portuali e diritti dei terzi.

Art. 20 Le unità di lunghezza f.t. maggiore di 55 metri possono entrare nel porto turistico esclusivamente se dotate di propulsione a due eliche, con due timoni ed elica di manovra prodiera. La Società concessionaria dovrà garantire durante l'ingresso delle predette unità una vigilanza costante dello specchio acqueo, tale da impedire la presenza di unità che evoluiscono/manovrano negli specchi acquei interessati bloccando l'entrata e l'uscita di altre unità. La Società concessionaria dovrà fornire assistenza all'ormeggio con idonei mezzi nautici (n°2) dotati di un apparato propulsivo con congruo numero di Hp. Con vento superiore a 20 nodi, è sconsigliato l'atterraggio in porto per le predette unità di lunghezza f.t. superiore a 55 metri.

Art. 21 All'interno del porto ed entro 200 metri dall'imboccatura è comunque fatto obbligo di:

- a) direzione personale delle manovre da parte del comandante dell'unità, in occasione di ingresso ed uscita dal porto, accosto, ormeggio, disormeggio ed ogni altra attività tecnico-nautica di particolare difficoltà;
- b) rispetto del proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare ed in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteomarine; in particolare, le unità in uscita dal porto devono tenersi a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
- c) ormeggio di punta ed adeguato utilizzo dei sistemi d'ormeggio presso il posto-barca assegnato; a tal fine, ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità, con riguardo a corretta esecuzione di modalità d'ormeggio, idoneità di cavi e attrezzi di bordo, protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati;
- d) corretto uso di apparati per servizi di bordo, i cui terminali possono essere tenuti in banchina solo se in sicurezza ai sensi delle vigenti norme e non permanentemente fissati al suolo, con divieto di lasciare incustoditi cavi di alimentazione ed antenne;
- e) rispetto della disciplina in premessa, delle altre applicabili norme di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, delle Ordinanze e di ogni altra vigente disposizione dell'Autorità Marittima.

Art. 22 Fatte salve manifestazioni, gare sportive o altre attività debitamente autorizzate dall'Autorità Marittima, all'interno del porto, sono vietati:

- a) navigazione a velocità superiore a 3 nodi (con ogni tipo di unità);
- b) navigazione a vela con ogni tipo di unità;
- c) balneazione, immersione subacquea (fatti salvi gli interventi previsti al successivo comma 2), ancoraggio, uso dell'ancora e posa di sistemi d'ormeggio non autorizzati, sci nautico, pesca professionale e sportiva (con ogni tipo di attrezzi), paracadutismo, atterraggio e decollo di velivoli (eccetto mezzi di soccorso debitamente autorizzati);
- d) sosta di unità presso canale di accesso, imboccatura e canali di manovra, ed ogni altra manovra che costituisca ostacolo alla navigazione in condizioni di sicurezza;
- e) accensione di fuochi; lavori con uso di fiamma; deposito, carico, scarico, movimentazione e trasbordo di materiali esplosivi o infiammabili e merci pericolose in genere;
- f) lavori di costruzione, demolizione, manutenzione straordinaria, carenaggio, rimessaggio, impiego di fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo di unità di particolari dimensioni (salvo quanto disposto dagli artt. 26 e 27);

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO DI IMPERIA

- g) uso di proiettori o fonti luminose tali da turbare il servizio di segnalamento marittimo;
- h) ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo per la vita umana, per la sicurezza della navigazione e pubblica incolumità.

Gli interventi di immersione subacquea urgenti e/o non programmabili con sufficiente anticipo, quali l'assistenza durante le fasi di ormeggio / disormeggio delle unità (compresa la verifica ed il rinforzo degli ormeggi), l'immersione per liberare cavi o cime incattivati in eliche e timoni, il recupero di oggetti caduti a mare, nonché gli interventi subacquei effettuati in condizioni di emergenza, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva, ma restano sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Marittima. Il Titolare della Ditta che opera dovrà osservare le prescrizioni di sicurezza sotto indicate:

1. eseguire le immersioni subacquee esclusivamente con l'impiego di personale professionalmente qualificato secondo le normative vigenti, con le visite mediche previste in corso di validità ed iscritto nel Registro Sommozzatori in Servizio Locale (D.M. 13/01/1979) tenuto dall'Autorità Marittima;
2. impiegare un idoneo mezzo nautico in assistenza, che dovrà essere iscritto, secondo le normative vigenti, "ad uso conto proprio"; l'unità dovrà essere in possesso di idonea certificazione da parte di Organismo di classifica riconosciuto, in relazione al servizio specifico cui la stessa è destinata;
3. a bordo del predetto mezzo dovrà essere esposta la bandiera "ALFA" del Codice Internazionale dei Segnali per tutta la durata delle operazioni subacquee;
4. a bordo del mezzo nautico d'appoggio dovrà essere presente un operatore qualificato in grado di comunicare con il subacqueo in immersione e prestare la necessaria assistenza, compreso allertare le eventuali unità in transito;
5. impiegare esclusivamente equipaggiamenti ed attrezzature collaudati, correttamente mantenuti e controllati in conformità alla normativa vigente;
6. effettuare i lavori in ore diurne;
7. comunicare alla Sala Operativa di questo Comando inizio, termine e luogo delle suddette operazioni a mezzo telefono (0183-6606221) o VHF (Ch 16) e qualunque situazione di pericolo per persone e/o cose;
8. assicurare la pronta reperibilità via radio VHF e/o via telefono cellulare;
9. tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi che possano derivare dalle operazioni stesse;
10. prima di intraprendere qualsiasi attività subacquea informare i comandanti dei mezzi navali presenti all'ormeggio presso l'area di lavoro, al fine della valutazione di eventuali rischi interferenziali;
11. non svolgere operazioni subacquee in zone difficilmente accessibili a causa del ridotto spazio tra la struttura sommersa del mezzo navale ed il fondale o la banchina;
12. non superare il tetto massimo di ore lavorative giornaliero, come disciplinato dalla normativa vigente e dalle raccomandazioni UNI approvate, nonché attenersi alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
13. mantenersi al almeno 100 metri da eventuali unità militari, nazionali ed estere, presenti in porto;
14. sospendere i lavori qualora non sussistano adeguate garanzie di sicurezza o in caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di sicurezza della navigazione e salvaguardia ambientale, prioritarie esigenze di servizio della Pubblica Amministrazione, grave inosservanza alle norme vigenti;
15. evitare ogni scarico in mare o inquinamento dell'ambiente portuale e demaniale marittimo, e provvedere, al termine dell'attività, a sgomberare le aree interessate ed a ripristinarne il corretto stato d'uso e la pulizia.

Eventuali deroghe potranno essere disposte esclusivamente dall'Autorità Marittima, valutate le circostanze del caso, con riguardo alle operazioni subacquee eseguite per

finalità connesse alla ricerca e salvataggio della vita umana in mare sotto il proprio diretto coordinamento.

Altre tipologie di interventi subacquei necessitano della preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma 2, punto 7, sono escluse dall'applicazione delle sopraindicate prescrizioni le operazioni subacquee effettuate da Forze Armate, Forze di Polizia, Guardia Costiera, Corpi armati dello Stato e Vigili del Fuoco.

- Art. 23** L'accesso al porto turistico è vietato ad unità con pescaggio inadeguato rispetto alla profondità dei fondali, indicata nelle pubblicazioni nautiche ufficiali dello Stato. A tal fine, è fatto obbligo alla società concessionaria di rendere pubblica ogni notizia di interesse per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e la tutela della pubblica incolumità (variazioni della profondità dei fondali, modifiche alle caratteristiche strutturali di opere ed arredi portuali, avaria o rimozione di segnalamenti marittimi etc.), e di darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.
- Art. 24** La società concessionaria cura che la predisposizione di pontili e sistemi di ormeggio determini canali di manovra idonei per il movimento delle unità e l'accesso ai posti barca in condizioni di sicurezza.
- Art. 25** Il piano ormeggi approvato (allegato 7), parte integrante del presente regolamento, individua dimensioni ed ubicazione dei posti barca disponibili all'interno dell'approdo. La lunghezza fuori tutto dell'unità all'ormeggio non può eccedere la lunghezza del posto barca assegnato, fatti salvi casi eccezionali da valutarsi di volta in volta da parte dell'Autorità marittima a tutela della sicurezza della navigazione. In ogni caso l'unità all'ormeggio non deve recare intralcio, anche a causa delle sistemazioni d'ormeggio, allo spazio di manovra e navigazione delle altre unità.
- Art. 26** All'interno del porto sono consentite le seguenti attività, nel rispetto delle vigenti norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salute ed igiene dei lavoratori oltrechè del Regolamento di gestione:
- a) presso gli scivoli: alaggio e varo di unità di limitate dimensioni, a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tale attività può essere eseguita solo in ore diurne e condizioni meteomarine favorevoli, mantenendo idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 15 metri - da persone, unità navali e veicoli in prossimità;
 - b) presso eventuali aree individuate dalla Società concessionaria (previa autorizzazione dell'Autorità Marittima): piccoli lavori di manutenzione ordinaria che non comportino pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente (pitturazione, raddobbo, etc.), a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e segnalate, a cura della società concessionaria, al fine di evitare l'accesso di persone e veicoli estranei all'attività ivi esercitata;
 - c) presso le aree di cantiere: lavori di costruzione, demolizione, manutenzione straordinaria, carenaggio, rimessaggio, impiego di fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo, a cura dei titolari dei cantieri (o loro preposti) e sotto la loro vigilanza e responsabilità, nel rispetto del "piano di lavoro e prevenzione infortuni" adottato dall'impresa. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e segnalate, a cura dei titolari dei cantieri (o preposti), al fine di evitare l'accesso di persone e veicoli estranei all'attività ivi esercitata;
 - d) gru, argani, verricelli, *travel lift*, ed altri mezzi meccanici fissi e mobili in esercizio, utilizzati nelle attività di cui ai precedenti paragrafi a), b) e c), devono essere in possesso di apposito verbale di collaudo, ispezione periodica di sicurezza, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed ogni altra idonea certificazione in

corso di validità. A cura della società concessionaria (o degli operatori autorizzati) deve essere installata idonea segnaletica fissa o mobile indicante la portata in sicurezza di sollevamento o di tiro del mezzo meccanico, espressa in tonnellate. terminate le operazioni dev'essere eliminato o convenientemente assicurato ogni carico sospeso.

Art. 27 All'interno del porto ed entro 200 metri dall'imboccatura, la Società concessionaria e gli operatori autorizzati possono eseguire lavori di manutenzione ordinaria a strutture ed arredi portuali, secondo le prescrizioni dell'atto concessorio e senza particolari formalità. In caso di lavori di manutenzione straordinaria o, comunque, capaci di recare pericolo per la vita umana, la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità (impiego di operatori subacquei, unità navali, mezzi meccanici, sostanze esplosive o materiali pericolosi, etc.), é fatto obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

TITOLO IV

Disciplina delle unità da diporto in transito

Art. 28 Ai fini del presente Regolamento, si intende per unità da diporto in transito ogni unità da diporto che, non disponendo di posto barca assegnato, intenda ormeggiare presso gli appositi spazi previsti come da piano degli ormeggi in allegato 7. L'ormeggio di unità in transito é disciplinato dalla Società concessionaria con proprio Regolamento di gestione. A tal fine la società concessionaria:

- a) mette a disposizione delle unità in transito un congruo numero di posti-barca in misura non inferiore al 12,16% dei posti barca disponibili, come previsto dalla concessione demaniale marittima;
- b) mette a disposizione delle unità in transito i seguenti servizi di base: idonei sistemi di ormeggio; servizio di assistenza all'ormeggio; servizio di illuminazione di banchina e pontili; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di bordo; servizio antincendio; servizio di vigilanza e guardiania; servizi igienici e docce. I servizi di base sono obbligatori per ogni utente in transito, che ne fruisce a titolo oneroso in base alle tariffe previste;
- c) può mettere a disposizione delle unità in transito eventuali servizi accessori (fornitura idrica, elettrica, telefonica, etc.). I servizi accessori sono facoltativi per ogni utente in transito che ne fruisce, solo su richiesta, a titolo oneroso in base alle tariffe previste;
- d) può consentire la permanenza di unità in transito anche per un periodo superiore a quello previsto, in caso di effettiva disponibilità di ormeggio;
- e) può negare l'assegnazione di un posto di ormeggio alle unità in transito non in regola con l'adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 29;
- f) rende disponibile all'Autorità Marittima per le finalità istituzionali l'elenco delle unità in transito presenti in porto, completo di nome, numero e porto di iscrizione dell'unità, generalità del proprietario (o armatore) e del comandante, dimensioni, provenienza, eventuale destinazione al noleggio e altre caratteristiche di rilievo.

Art. 29 A tutte le unità in transito è comunque fatto obbligo di:

- a) fare preventiva richiesta alla società concessionaria (anche via VHF, telefono o fax) di disponibilità di idoneo posto d'ormeggio, specificando dimensioni e caratteristiche dell'unità, periodo di permanenza ed eventuali servizi accessori richiesti;
- b) attenersi alle eventuali disposizioni in merito della società concessionaria;
- c) rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

TITOLO V

Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali

Art. 30 Nel porto turistico di Imperia le operazioni di rifornimento alle unità navali sono consentite presso il distributore portuale di carburante situato in testata al molo di sottoflutto. Le unità navali devono a tal fine ormeggiare di fianco alla banchina antistante senza ingombrare l'imboccatura portuale, il bacino di evoluzione e gli altri ormeggi presenti sul molo di sottoflutto, con particolare riguardo ai mezzi dello Stato ivi ormeggiati. E' altresì vietato conservare a bordo delle unità navali contenitori di carburante non specificamente omologati a tale scopo. Le operazioni di rifornimento possono essere eseguite con le seguenti ulteriori prescrizioni di sicurezza:

- a) i distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno e dei dispositivi di captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1996 e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n°76 in data 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle attività produttive e della salute;
- b) le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- c) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno;
- d) i motori di propulsione devono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e) non dev'essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
- f) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo; devono essere inoltre disponibili e pronti per l'uso, a cura del soggetto gestore dell'impianto, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti); la squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.;
- g) obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.

Art. 31 Le operazioni di rifornimento tramite autocisterna dei serbatoi interrati del distributore di carburante portuale devono avvenire preferibilmente tra le ore 6 e 8 del mattino, avvisando con congruo anticipo (almeno 24 ore) i Corpi dello Stato presenti presso la testata del molo di sottoflutto.

Art. 32 Le operazioni di rifornimento ai mezzi dello Stato hanno comunque la priorità a garanzia delle finalità istituzionali connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed ai compiti di polizia.

TITOLO VI

Disciplina per la salvaguardia ambientale

Art. 33 La pulizia dell'ambito portuale é disciplinata dalla Società concessionaria con proprio Regolamento di gestione. A tal fine la società concessionaria:

- a) è responsabile della pulizia delle banchine e dello specchio acqueo, nonché della raccolta di rifiuti da bordo;
- b) cura installazione e manutenzione di un numero sufficiente di idonei contenitori per rifiuti solidi, acque ed olii di sentina, batterie esauste, filtri aria e olio ed ogni altro

rifiuto prodotto dalle unità navali, nonché il relativo smaltimento ai sensi delle vigenti norme, osservando le eventuali prescrizioni aggiuntive del Piano gestione rifiuti approvato dall'Autorità Marittima d'intesa con la Regione ai sensi del D.Lgs. 182/2003;

- c) adotta ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale;
- d) collabora con l'Autorità Marittima, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'A.R.P.A.L. e le altre autorità competenti, ai sensi delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di salvaguardia ambientale, dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze;
- e) comunica all'Autorità Marittima, almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di salvaguardia ambientale;
- f) predispone pronte all'uso idonee attrezzature antinquinamento ed in particolare materiali oleoassorbenti e panne galleggianti in misura sufficiente a circoscrivere l'unità navale più grande presente in porto e chiudere l'imboccatura portuale.

Art. 34 All'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:

- a) evitare ogni forma di inquinamento ambientale, e depositare rifiuti solidi, acque ed olii di sentina, batterie esauste ed ogni altro tipo di materiale inquinante o ingombrante, esclusivamente negli appositi contenitori;
- b) impiegare per le necessità di bordo solo prodotti detersivi biodegradabili;
- c) utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
- d) dare immediato avviso alla società concessionaria, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
- e) evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico, ai sensi delle vigenti norme. In particolare, le unità all'interno del porto devono tenere disattivati i radar di bordo, e possono effettuare eventuali prove motori (comunque ad elica disinserita) solo tra le ore 09.00 e le 13.00 e tra le ore 16.00 e le 20.00;
- f) rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in materia di salvaguardia ambientale, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

TITOLO VII

Norme finali

Art. 35 La Società concessionaria gestisce il porto turistico di Imperia e le attività oggetto della concessione demaniale marittima, ne disciplina con proprio Regolamento interno le norme di gestione ed uso, fornisce i necessari servizi all'utenza in base alle condizioni contrattuali e determina le relative tariffe. In caso di controversie di natura contrattuale o privatistica si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme collegate.

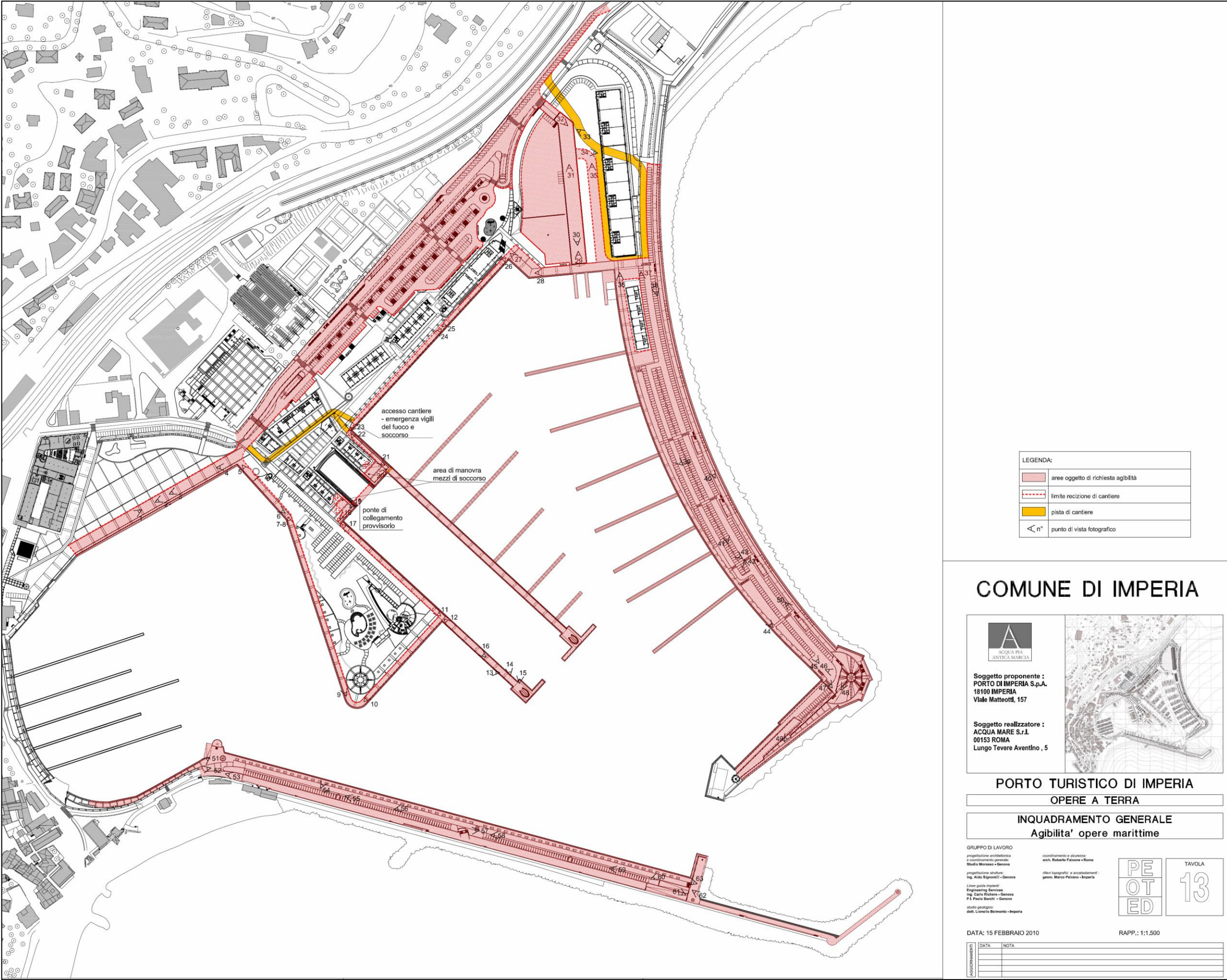
Art. 36 La società concessionaria ha l'obbligo di rendere pubbliche le proprie tariffe, e di esporle in luogo visibile all'utenza portuale.

Art. 37 In caso di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, nei confronti della società affidataria si intendono vigenti - ai fini del presente Regolamento - i medesimi obblighi facenti capo alla società concessionaria.

- Art. 38** L'esercizio all'interno del porto turistico o nell'ambito del demanio marittimo di altre attività economiche non rientranti nell'oggetto della concessione (purché non concretizzino occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo), è subordinato al rispetto dell'art. 68 del Codice della Navigazione e della citata Ordinanza 28/05 della Capitaneria di Porto di Imperia, ed è soggetto a **vigilanza** del Comandante del porto a fini di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e *security* portuale.
- Art. 39** I divieti di cui al presente Regolamento non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, FF.AA. e di polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, servizi di soccorso o emergenza, impegnati nello svolgimento dei prioritari servizi istituzionali, con obbligo comunque di prestare in ogni occasione la massima cautela.
- Art. 40** Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d'esecuzione, del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni dell'Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e *security*.

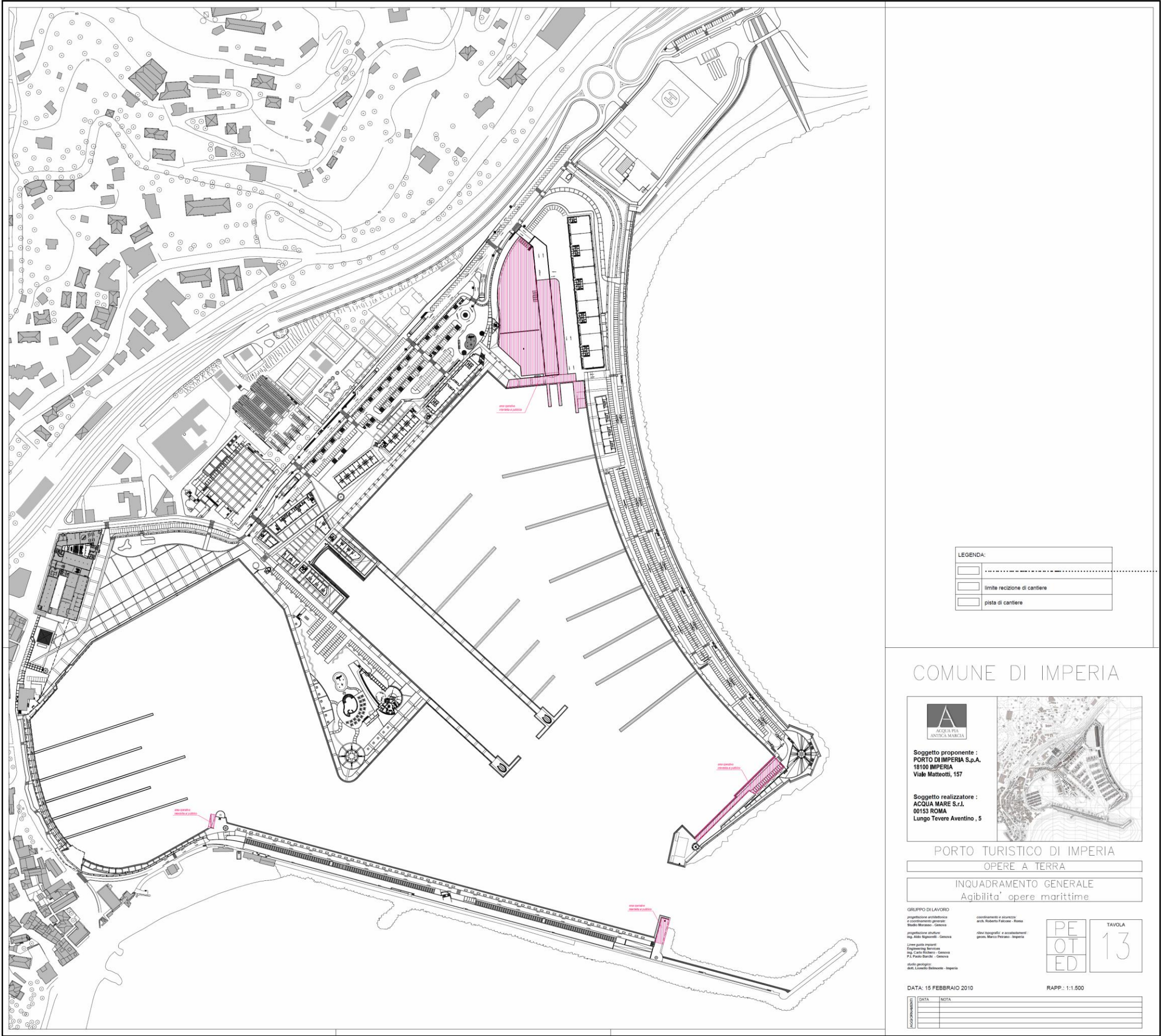
ALLEGATO
Imperia –
delle aree

1. P. T. di
Agibilità

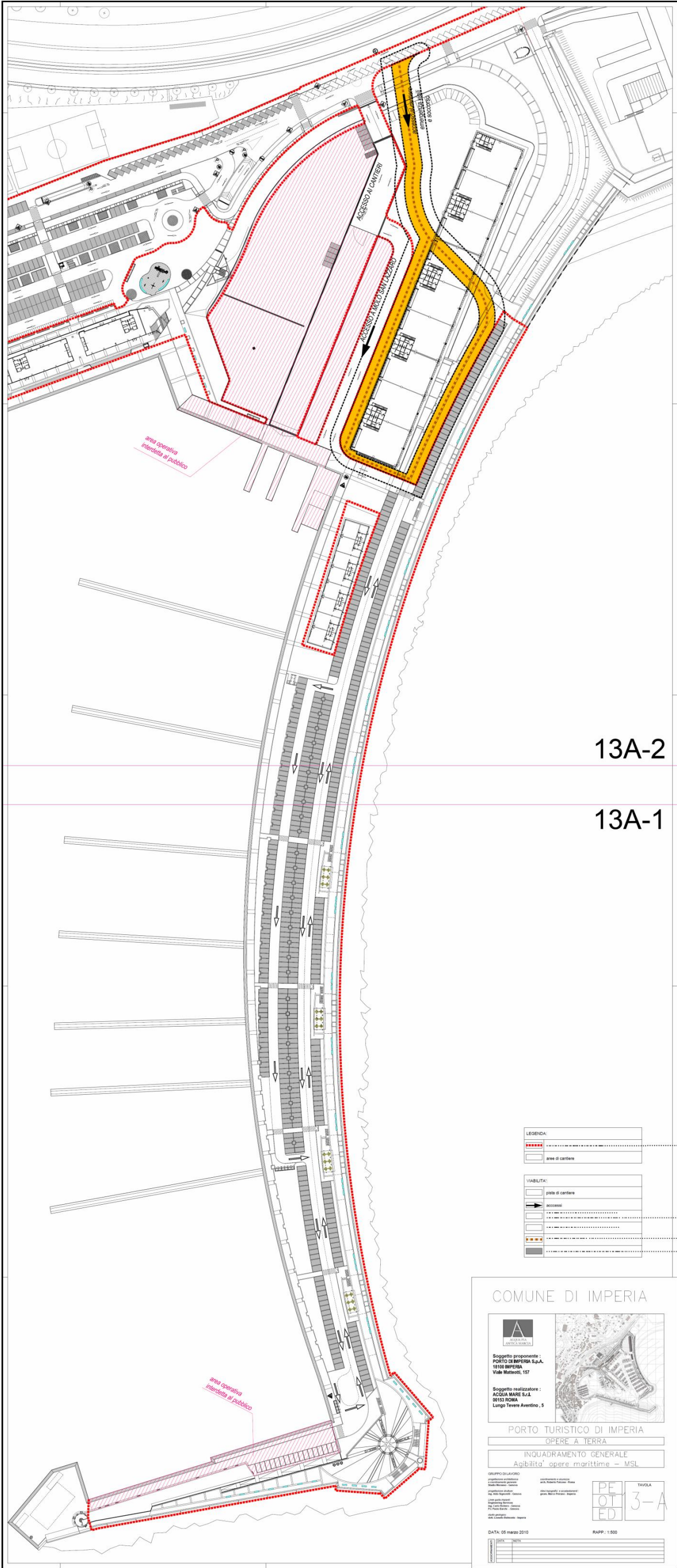


ALLEGATO 2. P.
Zone operative

T. di Imperia -
portuali

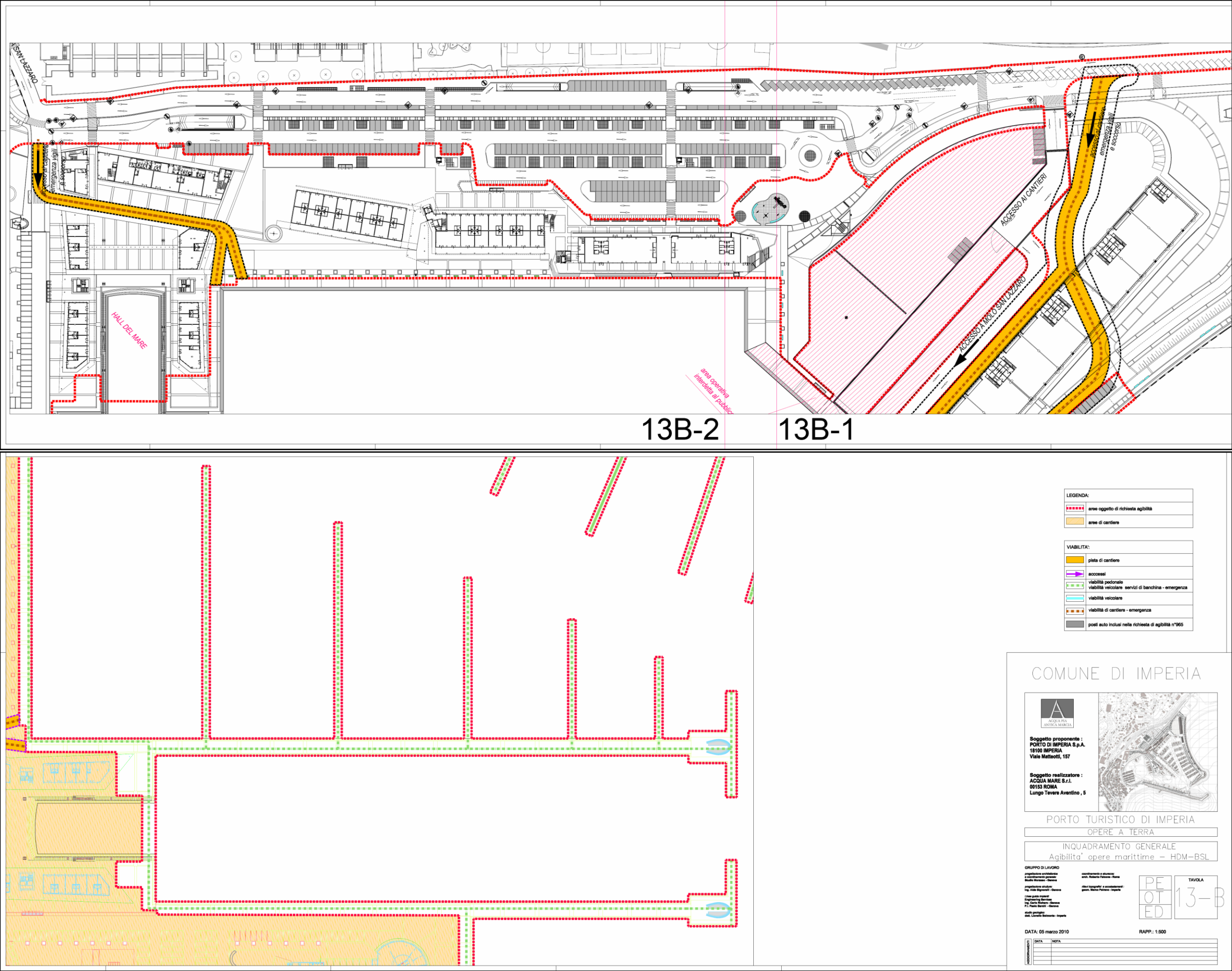


REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO DI IMPERIA
ALLEGATO 3. P. T. di Imperia - Viabilità Molo San Lazzaro

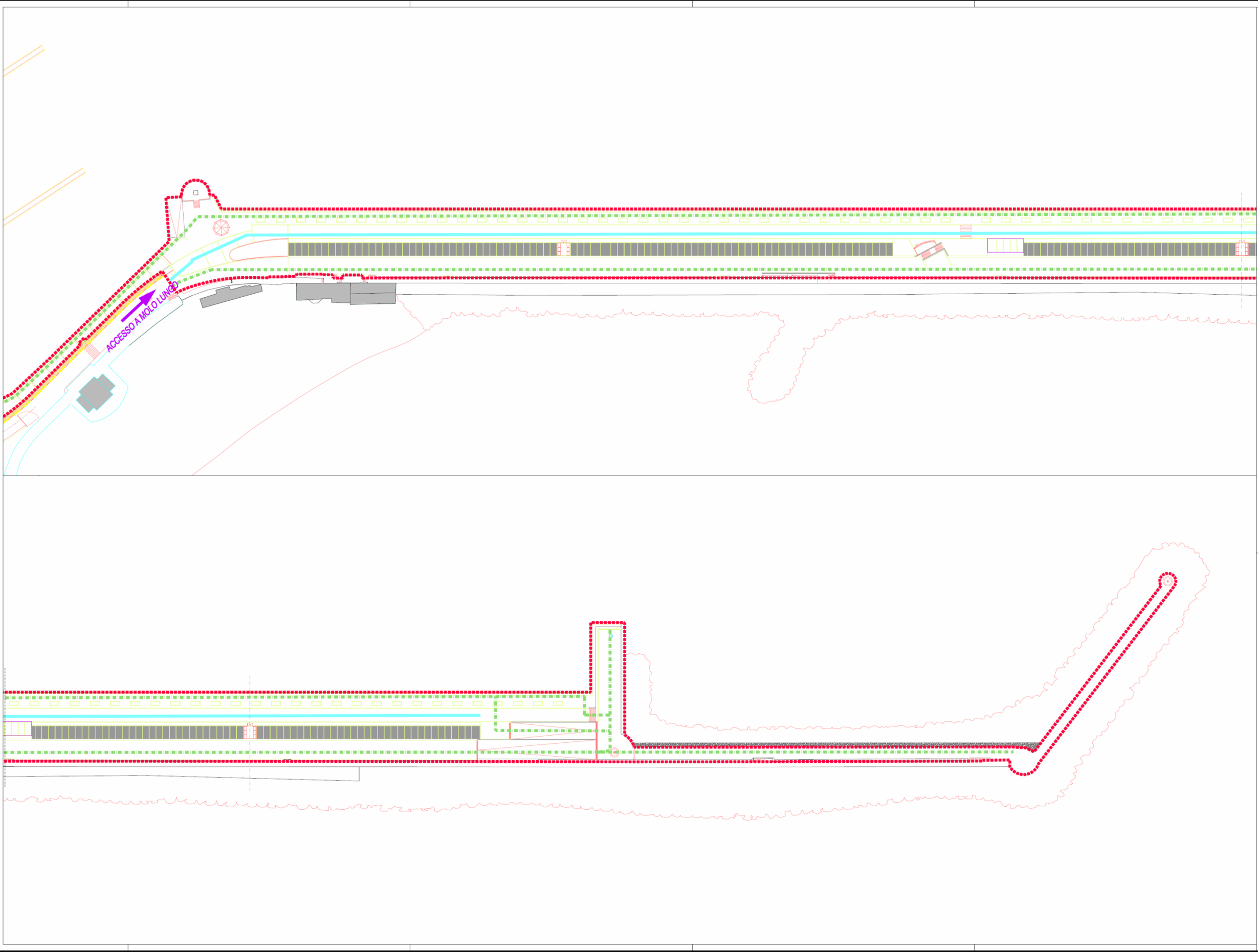


ALLEGATO
Imperia -
Banchina
Lazzaro/Hall

4. P. T. di
Viabilità
San
del Mare



REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO DI IMPERIA
ALLEGATO 6. P. T. di Imperia - Viabilità Molo Lungo



LEGENDA:	
	area oggetto di richiesta agibilità
	area di cantiere
VIABILITA':	
	pista di cantiere
	accessi
	viabilità pedonale
	viabilità veicolare servizi di banchine - emergenza
	viabilità veicolare
	viabilità di cantiere - emergenza
	posti auto inclusi nella richiesta di agibilità n°965

COMUNE DI IMPERIA



Soggetto proponente :
PORTO DI IMPERIA S.p.A.
18100 IMPERIA
Viale Matteotti, 157

Soggetto realizzatore :
ACQUA MARE S.r.l.
00153 ROMA
Lungo Tevere Aventino , 5



PORTO TURISTICO DI IMPERIA

OPERE A TERRA

INQUADRAMENTO GENERALE
Agibilità' opere marittime – MOL

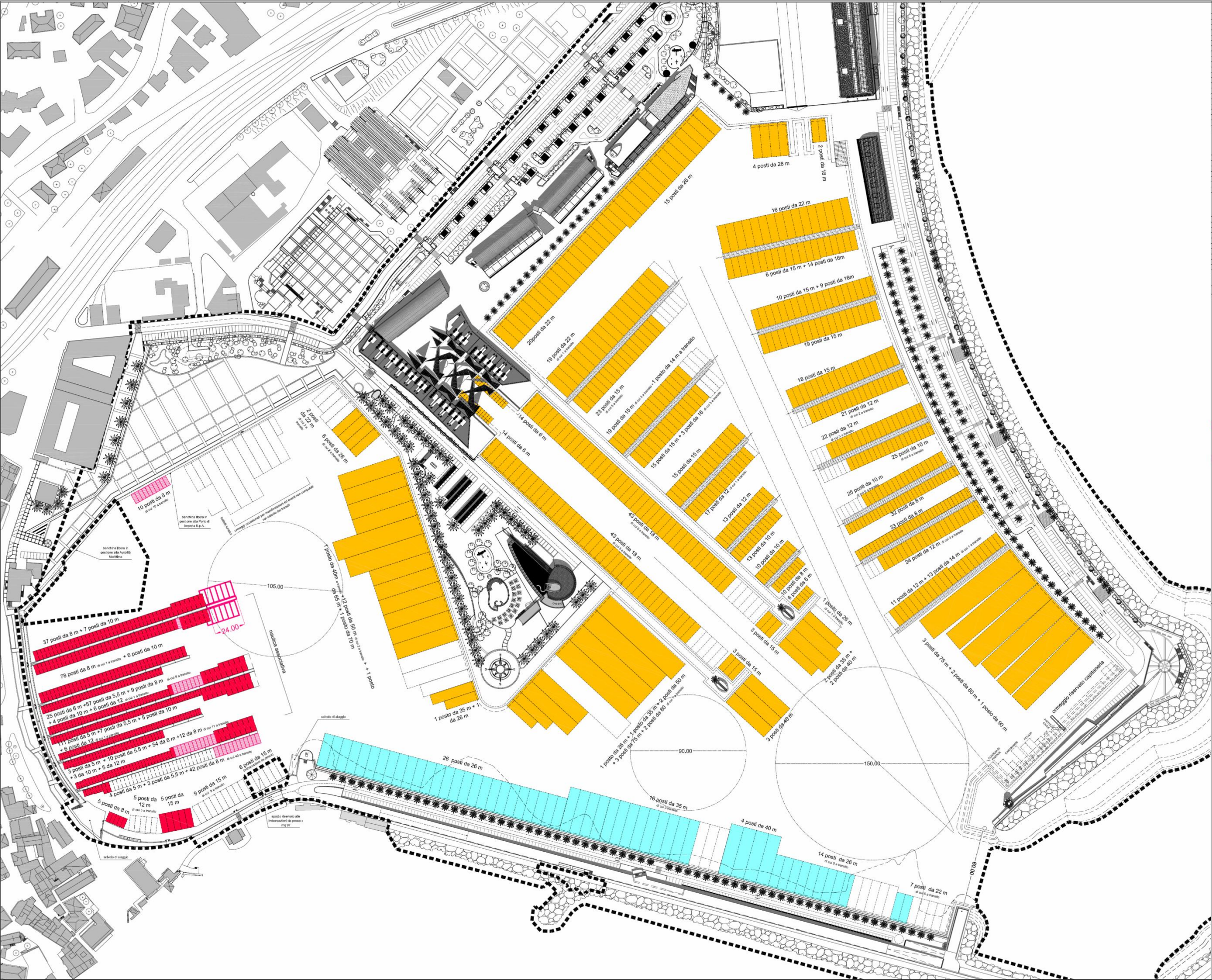
GRUPPO DI LAVORO
progettazione architettonica
e coordinamento generale
Studio Mirasole - Genova
progettazione studi
Ing. Aldo Sigismondi - Genova
Linee guida impianti
Engineering Services
Ing. Carlo Rizzuto - Genova
P.L. Paolo Sestini - Genova
studio geologico
dott. Leonardo Baldoni - Imperia

accantonamento e sicurezza
avv. Roberto Felice - Roma
direz. lavori e coordinamento
gen. Marco Pavesi - Imperia

PE
OT
ED

TAVOLA
13-D

DATA:	05 marzo 2010
RAPP:	1:500
DATA	NOTA



1 - Piano posti barca: Darsena san Lazzaro / Penisola Yacht Club (Molo Pastorelli)									
Dimensioni posti barca			Numero posti barca e superficie			Incidenza			
Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area (mq)	Num.	Vol. (mq)	di cui transito	per (mq)	percent. P. B.		
6	2,40	14	26	392	0	0	4,17		
8	3,00	24	81	1.944	0	0	12,07		
10	3,75	38	73	2.774	12	456	10,88		
12	4,25	51	108	5.036	9	408	16,10		
14	4,75	67	14	938	2	134	2,09		
15	5,00	75	131	9.825	8	12	19,52		
16	5,25	84	26	2.184	3	252	3,87		
18	5,70	88	88	7.744	11	968	13,11		
22	8,50	143	57	8.151	3	429	8,49		
26	7,00	182	28	5.096	3	546	4,17		
35	8,00	280	4	1.120	0	0	0,60		
40	10,00	400	6	2.400	1	400	0,89		
50	12,00	600	14	8.400	2	1.200	2,09		
60	15,00	875	1	975	0	0	0,15		
70	15,00	1.050	1	1.050	0	0	0,15		
75	15,50	1.163	6	6.978	0	0	0,89		
80	16,00	1.280	4	5.120	1	1.280	0,60		
90	18,00	1.620	1	1.620	0	0	0,15		
Totale			671	72.219	55	6.136	100,00		
NOTA: Previsi, ma non computati, accosti per i Corpi dello Stato (63 m. di fronte) e per Capitaneria (64 m. di fronte)									
2 - Piano posti barca: Molo Cap. L. Corso G. N. Salvo (Molo Lungo)									
Dimensioni posti barca			Numero posti barca e superficie			Incidenza			
Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area (mq)	Num.	Vol. (mq)	di cui transito	per (mq)	percent. P. B.		
22	5,50	143	7	1.001	3	715	10,45		
26	7,00	182	46	7.280	5	910	59,70		
35	8,00	280	16	4.480	3	840	23,88		
40	10,00	400	4	1.600	0	0	5,97		
Totale			67	14.361	13	2.465	100,00		
3 - Piano posti barca: Banchina med. D'oro L. Nav. Mer. / Passeggiata Petren Alcardi (Nautica Minore)									
Dimensioni posti barca			Numero posti barca e superficie			Incidenza			
Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Area (mq)	Num.	Vol. (mq)	di cui transito	per (mq)	percent. P. B.		
5	2,00	10	118	1.180	0	0	22,35		
5,5	2,40	13	77	1.001	0	0	14,58		
6	2,40	14	79	1.106	0	0	14,96		
8	3,00	24	153	4.632	70	1.890	36,55		
10	3,75	38	25	950	0	0	4,73		
12	4,25	51	22	1.122	7	357	4,17		
15	5,00	75	14	1.050	9	675	2,65		
Totale			528	11.041	86	2.712	100,00		
NOTA: Previsi, ma non computati, accosti per i pescherecci (n. 6 posti da 15 m.)									
TOTALE POSTI BARCA			1.266		di cui transito	154			
TOTALE POSTI BARCA > 6 m			1.071		di cui transito	154			
NOTA: L'INCIDENZA COMPLESSIVA DEI POSTI RISERVATI A TRANSITO E' DEL 12,16%									
ADEMPIMENTI ALLE PRESCRIZIONI									
Posti barca eliminati a seguito dell'accorciamento del pontile mobile come da Prescrizione della Capitaneria del Porto di Imperia - Comunicazione del 20/07/2009, protocollo n°7305									
Posti barca a transito di dimensioni dai 5 ai 6 m sostituiti con posti di dimensione superiore (8m) come da prescrizione n° 7 della Delibera della Giunta Regionale N° 1123 del 06/08/2009									
----- LIMITE DELL'INTERVENTO									
COMUNE DI IMPERIA									
PORTO TURISTICO DI IMPERIA									
									
Progetto presentato: PORTO DI IMPERIA S.p.A. via S. Maria, 157 VALE MATTIOTTI, 157									
progettisti: progettazione architettonica e coordinamento generale: arch. Emilio MORASSO - Genova									
progettazione opere marine: Ing. Valterio CASALINO - Genova									
progettazione strutture: Ing. Aldo SIGNORILE - Genova									
coordinamento e direzione: Ing. Roberto FALCONE - Roma									
progetto del cantiere: Ing. Paolo BIANCHI - Genova									
clienti principali: gest. M. P. Imperia									
PROGETTO DEFINITIVO									
OPERE A TERRA									
INQUADRAMENTO GENERALE Individuazione Posti Barca scala 1:1000									
OT- GEN VAR2 02 20/11/2009									
REDAZIONE: arch. Emilio MORASSO arch. Valterio CASALINO arch. Antonio BETTINELLI arch. Corrado BIGNARDI arch. Stefano CARRELLI arch. Stefano CAVALLA arch. Rossella DIANA									
TIMBRE E FIRMA: arch. Francesco DI SALLE arch. Giovanni QUERRELLI arch. Paolo PORTIELLA arch. Paolo SERRAVALLO arch. Laura TURINO arch. Federico VALENTE									

ALLEGATO 7. P.T. di Imperia - Piano degli Ormeggi

